

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) 1857/2006

Art. 1 finalità e obiettivi

Art. 2 definizioni

Art. 3 regime di aiuto

Art. 4 modalità di accesso e localizzazione

Art. 5 disponibilità finanziarie

Art. 6 soggetti che possono accedere alla misura

Art. 7 definizione di primo insediamento

Art. 8 determinazione dei modi di assunzione di responsabilità

Art. 9 conoscenze e competenze professionali

Art. 10 piano aziendale

Art. 11 piano degli investimenti e delle azioni

Art. 12 premio unico in conto capitale

Art. 13 premio unico in conto interessi

Art. 14 obblighi del beneficiario

Art. 15 competenze dell'autorità di gestione

Art. 16 competenze della struttura responsabile di misura

Art. 17 competenze degli uffici attuatori

Art. 18 presentazione delle domande di aiuto

Art. 19 procedura istruttoria

Art. 20 decisione individuale di concedere l'aiuto e decisione individuale di finanziamento

Art. 21 controlli

Art. 22 graduatoria

Art. 23 criteri per la selezione delle domande di aiuto

Art. 24 erogazione dell'aiuto in attesa del raggiungimento dei requisiti

Art. 25 approvazione finale del piano degli investimenti e delle azioni

Art. 26 disposizione di rinvio e rinvio dinamico

Art. 27 entrata in vigore e durata

Art. 1 finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.
2. Gli obiettivi e le finalità che la misura 112 persegue sono:

- a) favorire l'abbassamento dell'età media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente l'adattamento strutturale delle aziende agricole e operando in una logica finalizzata alla forte integrazione dei sistemi di filiera e territoriali;
- b) favorire il ricambio generazionale in agricoltura, anche promuovendo il collaterale incremento delle conoscenze e della qualificazione professionale delle imprese agricole;
- c) favorire la capacità progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo strumento dell'abbuono degli interessi, in quanto mezzo incentivante per l'accesso al credito dedicato alle necessità aziendali.

Art. 2 definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR; tale struttura è individuata nel Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
 - b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della misura 112 e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; tale struttura è individuata nel Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
 - c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione e alla liquidazione degli aiuti; tali unità organizzative sono individuate negli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e sono competenti per territorio sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU);
 - d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - e) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
 - f) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 - g) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno di cui al presente regolamento;
 - h) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - i) unità tecnico-economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;
 - j) imprenditore agricolo professionale (IAP): l'imprenditore agricolo con la qualifica di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 3 regime di aiuto

- 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) 1857/2006.

Art. 4 modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto è quella individuale.
2. L'aiuto è concedibile sull'intero territorio regionale.

Art. 5 disponibilità finanziarie

1. Le risorse disponibili sono quelle previste dal piano finanziario del PSR, capitolo 8 - Finanziamenti nazionali integrativi per asse.
2. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate è determinata con delibera dalla Giunta regionale.

Art. 6 soggetti che possono accedere alla misura

1. I soggetti che possono accedere alla misura sono i giovani agricoltori da intendersi quali imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) primo insediamento, in qualità di capo di un'impresa che svolge attività di produzione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivo al 31 gennaio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, entro il 15 luglio 2014, oppure successivo al 31 maggio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, entro il 15 novembre 2014;
 - b) aver compiuto diciotto anni alla data del primo insediamento di cui all'articolo 7 e non aver compiuto quarant'anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto.
2. Il richiedente s'insedia in un'impresa che ha sede legale in regione, conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della regione e presenta, contestualmente alla domanda di aiuto, il piano aziendale di cui all'articolo 10 per lo sviluppo dell'attività agricola.
3. Il richiedente che può accedere alla presente misura consegue la qualifica IAP entro e non oltre trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'articolo 20.
4. L'impresa agricola s'intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU) relativa a tutte le sue unità tecnico-economiche condotte dal richiedente ricade sul territorio regionale.

Art. 7 definizione di primo insediamento

1. Per primo insediamento in qualità di capo di una azienda agricola si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:
 - a) titolare di impresa agricola individuale;
 - b) contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;
 - c) socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.
2. La data di prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale è successiva al 31 gennaio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, entro il 15 luglio 2014, oppure successiva al 31 maggio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, entro il 15 novembre 2014.

Art. 8 determinazione dei modi di assunzione di responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità di cui all'articolo 7 coincide:
 - a) per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - b) per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con la data di ingresso del richiedente nella società dichiarata ai fini dell'IVA;
 - c) per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore.
2. Le date di cui al comma 1 sono comprovate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 9 conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono soddisfatte col possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) laurea specialistica oppure laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali oppure in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
 - b) diploma conseguito presso un istituto tecnico agrario o presso un istituto professionale ad indirizzo agrario, oppure titolo equipollente;
 - c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno centocinquanta ore, organizzati dalla Regione, nell'ambito del piano regionale della formazione professionale e della sua attuazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;
 - d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno centocinquanta ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, oppure ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o da altre Regioni.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere c) e d), prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento delle materie relative all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali. Sono considerati equipollenti i corsi che permettono di accedere alla misura nell'ambito dei PSR di altre Regioni italiane.
3. Qualora il beneficiario necessiti di un periodo di adattamento strutturale dell'impresa agricola, previsto dal piano aziendale, l'aiuto può essere concesso e liquidato anticipatamente rispetto al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, secondo quanto disposto dall'articolo 24, anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, ove i medesimi requisiti siano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'articolo 20.
4. I requisiti di cui al comma 1 sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativamente alle lettere a) e b), e da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto, relativamente alle lettere c) e d).

Art. 10 piano aziendale

1. Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 18, presenta all'ufficio attuatore un piano aziendale contenente le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'insediamento del giovane agricoltore;
 - b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;
 - c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;

- d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;
 - e) eventuale piano finanziario contenente, fra l'altro, le condizioni relative alla concessione del credito agrario se richiesto, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;
 - f) cronoprogramma in cui sono specificate sia in termini temporali che economico-finanziari, le fasi essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;
 - g) indicazione delle eventuali misure, diverse dalla misura 112, o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;
 - h) descrizione e quantificazione degli investimenti per l'adeguamento alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, ai sensi del PSR, nell'ambito della disciplina della misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole;
 - i) dichiarazione di conoscenza del fatto che, in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.
2. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda è presentato un unico piano aziendale.
 3. Il piano aziendale è sottoscritto da ogni beneficiario legittimato nelle forme di legge ed è approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.
 4. Gli interventi del piano aziendale sono avviati dopo l'insediamento e ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 20, comma 3.
 5. Il piano aziendale può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il termine di cui al comma 4 per la sua completa realizzazione.
 6. Le varianti che il beneficiario intende apportare al piano aziendale sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'ufficio attuatore.
 7. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle varianti. L'ufficio attuatore, a seguito dell'approvazione delle varianti di cui al comma 6, provvede alla rideterminazione dell'aiuto concedibile, che non può comunque essere superiore a quanto richiesto nella domanda di aiuto di cui all'articolo 18.
 8. L'ufficio attuatore valuta ed ammette le eventuali varianti di cui al comma 6 in base agli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano aziendale.

Art. 11 piano degli investimenti e delle azioni

1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), definisce:
 - a) le modalità di realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure del PSR 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, 124 – cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo e alimentare, 132 – sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, 133 – sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare e 311 – diversificazione in attività non agricole; per intervento riconducibile alle predette misure si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle misure stesse;
 - b) le modalità di realizzazione di interventi riconducibili alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) di settore, dove per intervento riconducibile si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle OCM di settore;
 - c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale quali le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli, le spese per attività di consulenza o formazione professionale.
2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano degli investimenti e delle azioni è superiore all'importo del premio unico in conto capitale di cui all'articolo 12, comma 1.
3. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del piano degli investimenti e delle azioni è superiore alla somma del premio unico di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12 premio unico in conto capitale

1. Al giovane agricoltore è liquidato un aiuto all'insediamento in conto capitale, detto premio unico in conto capitale, che va da un minimo di 15.000,00 euro fino ad un massimo di 40.000,00 euro, anche se la somma delle sue componenti di cui ai commi 3, 5, 7, 8 e 9 eccede tale valore.
2. Il premio unico in conto capitale è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 11;
 - b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 11;
 - c) localizzazione prevalente della SAU sul territorio regionale;
 - d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 del PSR;
 - e) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale in materia ambientale.
3. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera a), è così determinata:
 - a) 12.000,00 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000,00 euro;
 - b) 17.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000,00 e fino a 60.000,00 euro;
 - c) 22.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000,00 e fino a 90.000,00 euro;
 - d) 27.000,00 euro per interventi oltre 90.000,00 euro.
4. Per interventi effettuati da giovani agricoltori insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano aziendale, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del 30 per cento.
5. La quota parte del premio unico in conto capitale di cui al comma 2, lettera b), stabilita sulla base della prevalenza, in termini di fatturato, degli interventi previsti, è così determinata:
 - a) 5.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:
 - 1) vendita diretta al consumatore finale;
 - 2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
 - 3) lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti;
 - 4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;
 - b) 4.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:
 - 1) risparmio e miglior utilizzo delle risorse idriche;
 - 2) piantagioni pluriennali;
 - 3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;
 - c) 3.000,00 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.
6. Gli importi di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro.
7. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera c), è così determinata:
 - a) 6.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area D, A1, B1 e C1;
 - b) 4.500,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area C, esclusa la zona C1 e compresa la zona svantaggiata facente parte del territorio comunale di Gorizia;
 - c) 3.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area A e B, escluse le zone A1 e B1.
8. La quota parte del premio unico in conto capitale riferito al comma 2, lettera d), qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta, in termini di fatturato, da prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 è pari a 4.000,00 euro.
9. Nel caso di ricorso a consulenza aziendale in materia ambientale prevista da programmi finanziati dalla Regione o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera e) è pari a 2.000,00 euro.
10. I corsi di cui al comma 9 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata minima di venti ore. Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data d'insediamento. La

conclusione dei corsi di formazione avviene entro i termini fissati per l'ultimazione del piano aziendale. La partecipazione ai corsi formativi è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

11. L'aiuto in conto capitale è liquidato mediante accredito effettuato su conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Art. 13 premio unico in conto interessi

1. Al giovane agricoltore è erogato, in aggiunta al premio unico di cui all'articolo 12, un ulteriore aiuto in conto interessi, denominato premio aggiuntivo o premio unico in conto interessi, fino ad un massimo di 15.000,00 euro e connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 11, riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.
2. Per il finanziamento del premio unico in conto interessi l'organismo pagatore e l'istituto bancario che eroga il finanziamento stipulano una convenzione per regolamentare le modalità di erogazione dei contributi in conto interessi alle imprese beneficiarie.
3. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere la stipula di una garanzia fideiussoria in favore dell'organismo pagatore.
4. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato a totale o parziale copertura degli interessi relativi ai finanziamenti bancari aventi un importo minimo almeno pari al doppio del premio unico di cui all'articolo 12.
5. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato mediante un numero massimo di dieci rate semestrali indipendentemente dalla durata del finanziamento che non può essere inferiore a dieci semestri, escluso il periodo di preammortamento.
6. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del premio di cui al comma 1 è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'articolo 12, comma 1.
7. I finanziamenti bancari di cui al comma 1 sono erogati a tasso fisso pari all'interest rate swap (IRS) di durata del finanziamento, maggiorato di un differenziale (spread), la cui misura è demandata alla libera contrattazione tra le parti. Sono parimenti demandate alla contrattazione le altre condizioni del contratto tra le quali la forma e l'entità delle garanzie.
8. Il contratto di finanziamento è stipulato successivamente alla data in cui il beneficiario riceve la comunicazione relativa alla decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 20 comprovata dalla data indicata nella relativa ricevuta di ritorno.
9. L'importo massimo dell'aiuto integrativo di cui al comma 1 è determinato in base all'attualizzazione effettuata in relazione al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea (IRS) di cui al comma 7.
10. La data di riferimento per la determinazione dell'IRS è quella del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 22 che, ai soli fini del premio di cui al presente articolo, si ritiene coincidente con quella della decisione individuale di concedere l'aiuto.
11. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, è possibile l'abbattimento del tasso nella misura corrispondente all'IRS a cinque anni vigente alla data di cui al comma 10.
12. L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.
13. L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine l'intero aiuto aggiuntivo, o la parte restante dello stesso, è scontata entro il 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 7. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione oppure in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2.
14. Il finanziamento è erogato a favore del giovane agricoltore di primo insediamento oppure a favore dell'impresa agricola in cui il giovane agricoltore è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

Art. 14 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi essenziali:
 - a) conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) entro trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto;
 - b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
 - c) esercitare l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o coresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
 - d) non richiedere o non percepire altri aiuti pubblici per le medesime finalità di cui alla presente misura.
2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi accessori:
 - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
 - b) rendere disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR.
3. L'inosservanza di uno o più degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dal diritto di trattenere l'aiuto con conseguente insorgenza dell'obbligo alla restituzione degli aiuti percepiti anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca e fino alla data dell'avvenuto rimborso, come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
4. L'inosservanza di uno o più obblighi previsti dal comma 2 comporta la riduzione del premio unico determinata in base a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
5. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella prevista nel piano aziendale approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'articolo 20, il premio unico in conto capitale è rideterminato sulla base dei criteri di cui all'articolo 12. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000,00 euro, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto e si procede al recupero delle somme percepite.

Art. 15 competenze dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione:
 - a) predispone gli elenchi regionali di liquidazione e li invia all'organismo pagatore;
 - b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;
 - c) è il soggetto referente nei confronti dell'organismo pagatore.

Art. 16 competenze della struttura responsabile di misura

1. La struttura responsabile di misura:
 - a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;
 - b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'ufficio attuatore;
 - c) pubblica le graduatorie sul Bollettino ufficiale della Regione con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
 - d) trasmette le graduatorie agli uffici attuatori.

Art. 17 competenze degli uffici attuatori

1. Gli uffici attuatori:
 - a) ricevono le domande;

- b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande, alla liquidazione dell'aiuto nonché i controlli amministrativi previsti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- c) provvedono all'adozione della decisione individuale di concedere l'aiuto;
- d) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di concedere l'aiuto;
- e) propongono alla struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;
- f) provvedono all'adozione della decisione individuale di finanziamento delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e finanziabili;
- g) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di finanziamento recanti gli impegni e obblighi posti a carico degli stessi con le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto;
- h) predispongono gli elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fidejussioni;
- i) eseguono il controllo di approvazione finale del piano aziendale;
- j) eseguono i controlli sul 100 per cento delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ammissibilità;
- k) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'autorità di gestione.

Art. 18 presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, è compilata in via informatica attraverso il portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. La domanda di aiuto è trasmessa, in formato cartaceo e sottoscritta dal richiedente legittimato nelle forme di legge, al competente ufficio attuatore corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione che segue:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il fatto di non aver assunto precedentemente al primo insediamento di cui all'articolo 7 responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
 - b) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA di cui all'articolo 8;
 - c) salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dichiarazione sostitutiva comprovante il raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 9;
 - d) piano aziendale di cui all'articolo 10;
 - e) copia di un documento d'identità in corso di validità.
3. La domanda di aiuto di cui al comma 2 è trasmessa entro il termine perentorio di quindici giorni dall'inserimento informatico di cui al comma 1 e comunque entro i seguenti termini perentori:
 - a) entro il 15 luglio 2014, nel caso in cui la data del primo insediamento sia successiva al 31 gennaio 2013;
 - b) entro il 15 novembre 2014, nel caso in cui la data del primo insediamento sia successiva al 31 maggio 2013.
4. La presentazione della domanda di aiuto presuppone l'avvenuta compilazione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale i cui dati identificativi afferenti al beneficiario sono quelli riferiti al giovane agricoltore.
5. L'ufficio attuatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19 procedura istruttoria

1. L'ufficio attuatore provvede allo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 65/2011 sulla totalità delle domande ricevute, verificando la completezza formale e documentale, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità richiesti per la concessione e la liquidazione dell'aiuto.

2. Sulla base dei controlli amministrativi l'ufficio attuatore richiede, se necessario, integrazioni, modifiche e correzioni della documentazione prodotta.
3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda, della quale è data notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.
4. L'ufficio attuatore esegue la verifica degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni relative alla domanda di aiuto.
5. Per ogni domanda l'ufficio attuatore provvede a costituire un fascicolo composto:
 - a) dai moduli della domanda e della documentazione a corredo della stessa;
 - b) dagli atti e dalle conclusioni istruttorie, compresi gli atti relativi ai controlli eseguiti;
 - c) altri documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria.

Art. 20 decisione individuale di concedere l'aiuto e decisione individuale di finanziamento

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è adottata dall'ufficio attuatore entro diciotto mesi dalla data di insediamento ed è comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.
2. La decisione individuale di concedere l'aiuto costituisce formale presa d'atto dell'ammissibilità della domanda e non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che resta subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, l'ufficio attuatore con decisione individuale di finanziamento comunica a ogni beneficiario finanziato l'importo dell'aiuto, gli impegni e gli obblighi derivanti dalla concessione dello stesso, specificando il termine per la presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 4. La decisione individuale di finanziamento è adottata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto in formato cartaceo, di cui all'articolo 18, comma 3, ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.
4. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 3, il beneficiario provvede tramite il portale SIAN a compilare la domanda di pagamento e a inviare la stessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore.

Art. 21 controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (UE) 65/2011, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra organismo pagatore e autorità di gestione.

Art. 22 graduatoria

1. La struttura responsabile di misura, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 e delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, evidenziando quelle finanziate e quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, entro i seguenti termini:
 - a) entro il 30 luglio 2014, per le domande di aiuto presentate, secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, entro il termine del 15 luglio 2014;
 - b) entro il 30 novembre 2014, per le domande di aiuto presentate, secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, entro il termine del 15 novembre 2014.
2. La struttura responsabile di misura pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione la graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, evidenziando quelle finanziate e quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie. La graduatoria è trasmessa all'ufficio attuatore competente.

Art. 23 criteri per la selezione delle domande di aiuto

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:
 - a) alle domande presentate da soggetti che hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;
 - b) alle domande presentate da soggetti che non hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.
2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, è attribuita priorità nell'ordine:
 - a) alle domande presentate da soggetti produttori di latte, che conducono una azienda agricola con almeno venti unità bovine adulte (UBA). Il numero di UBA è ridotto a dieci nel caso di soggetti che attuano la trasformazione casearia in azienda oppure nel caso in cui il centro aziendale e l'allevamento, dove sono detenute le UBA richieste, sono ubicati in area rurale D o A1 o B1 o C1 di cui all'allegato 1 del PSR;
 - b) alle domande presentate da soggetti insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR, nonché nelle zone A limitatamente alla zona svantaggiata ricompresa nel Comune di Gorizia;
 - c) alle domande presentate dai soggetti che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti presso l'INPS gestione ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) e dai soggetti che sono stati iscritti all'INPS gestione ex SCAU in qualità di dipendenti nell'ambito agricolo.
3. A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità ai richiedenti più giovani e, a parità di età, alla data di presentazione della domanda.

Art. 24 erogazione dell'aiuto in attesa del raggiungimento dei requisiti

1. Il giovane agricoltore può richiedere l'erogazione anticipata dell'aiuto, mediante compilazione sul portale SIAN della domanda e presentazione della stessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore, in pendenza del raggiungimento del requisito delle conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, o in pendenza del raggiungimento del requisito di IAP di cui all'articolo 6, comma 3, purché il giovane agricoltore s'impegni a conseguire i requisiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto.
2. L'erogazione anticipata è subordinata all'inclusione della domanda nella graduatoria di cui all'articolo 22 in posizione utile ai fini del finanziamento e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore dell'organismo pagatore, di importo pari al 110 per cento dell'importo concesso in anticipazione, redatta secondo le disposizioni dell'organismo pagatore medesimo e escutibile a prima richiesta.
3. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, l'ufficio attuatore notifica l'organismo pagatore e l'autorità di gestione della richiesta dello svincolo della garanzia fideiussoria.
4. La fideiussione di cui al comma 2 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nei termini stabiliti.

Art. 25 approvazione finale del piano degli investimenti e delle azioni

1. Entro i termini previsti dall'articolo 10, comma 4, a dimostrazione della realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti e delle azioni, il beneficiario presenta richiesta di approvazione finale, corredata da una relazione tecnica attestante:
 - a) la data di inizio e fine investimento e il costo totale sostenuto;
 - b) le tipologie di investimento e le azioni attuate come previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 11;

- c) l'elenco dei costi sostenuti per ciascuna tipologia di investimento e per ciascuna azione attuata, come previsto all'articolo 11 e l'elenco delle spese sostenute sulla base di quanto previsto nel piano aziendale di cui all'articolo 10;
 - d) la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei costi e delle spese di cui alla lettera c);
 - e) le tempistiche di realizzazione degli investimenti e delle azioni, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f).
2. Laddove gli interventi del piano degli investimenti e delle azioni siano già stati oggetto di aiuto in base a misure del PSR, OCM di settore o alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) sono forniti all'ufficio attuatore i riferimenti afferenti gli interventi stessi.

Art. 26 disposizione di rinvio e rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, continua ad applicarsi il regolamento (CE) 1698/2005, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e alle disposizioni della legge regionale 7/2000.
3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 27 entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006.
3. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) 1857/2006.

VISTO: IL PRESIDENTE